



**RAPPORTO DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE SUL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL' APPROVAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE SUL PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA "PIANO DI UTILIZZAZIONE DEGLI ARENILI" ADOTTATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 25/06/2025**

Prot. N. **5143**

**Premessa**

Il Garante della Comunicazione, come esplicitato nell'art. 38 della LR n. 65/14 e nel relativo Regolamento attuativo DPGR 4/R/2017, ha il compito di assicurare la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi, relativi alle fasi procedurali di formazione e di adozione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, promuovendo, nelle forme e nelle modalità idonee, l'informazione ai cittadini, singoli o associati, in merito al procedimento in corso.

Inoltre, in estrema sintesi, ha la funzione di fissare i criteri per la partecipazione, di proporre l'eventuale integrazione con le attività svolte dal Responsabile del procedimento e di promuovere iniziative per misurare l'efficacia delle forme di comunicazione.

**Atti preliminari**

Il Consiglio Comunale con atto n. 32 del 09/07/2008 ha approvato il Regolamento per l'esercizio delle funzioni del Garante della Comunicazione. L'art. 3 del succitato Regolamento disciplina le funzioni del Garante. Ai sensi della normativa di cui alla L.R. 65/14 nonché sulla base dell'art. 7 del vigente Regolamento Comunale del Garante della Comunicazione, si rende necessaria la stesura del rapporto sull'attività svolta dal Garante della Comunicazione.

Il Garante della Comunicazione assicura la partecipazione dei cittadini in ogni fase dei procedimenti di competenza comunale, per la formazione dello strumento della pianificazione territoriale e sue varianti, nonché per la formazione degli atti di governo e delle loro varianti. Pertanto lo stesso deve assicurare la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione, adozione ed approvazione e promuove, nelle forme più idonee, tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 5 e 6 del Regolamento summenzionato, l'informazione ai cittadini stessi, singoli o associati, riguardo al procedimento medesimo. Assicura inoltre la trasmissione tempestiva delle osservazioni, dei pareri e dei suggerimenti raccolti agli Organi o alle Strutture competenti.

Inoltre, in estrema sintesi, ha la funzione di fissare i criteri per la partecipazione, di proporre l'eventuale integrazione con le attività svolte dal Responsabile del Procedimento e di promuovere iniziative per misurare l'efficacia delle forme di comunicazione svolta.

Dall'art. 5 del succitato Regolamento si evince testualmente che il Garante della Comunicazione, per favorire la partecipazione dei cittadini ai procedimenti, dovrà:

1- Redigere note informative relative alle principali fasi del procedimento da inserire nel sito web del Comune e da affiggere nella bacheca della sede principale del Comune;

- 2- Assicurare, negli orari di apertura al pubblico, la possibilità di visionare i documenti e gli atti oggetto dei procedimenti in corso, fornendo adeguato supporto informativo;
- 3- Svolgere, in accordo con l'Amministrazione Comunale, un ruolo informativo verso i cittadini, singoli o associati, interessati allo svolgimento del procedimento e promuovere forme particolari di comunicazione in riferimento ad atti oggetto dei procedimenti ritenuti particolarmente rilevanti;
- 4- Organizzare, a richiesta dei soggetti interessati, con onere finanziario a carico di questi ultimi, la fornitura di copie della documentazione riproducibile.

**Considerati:**

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 06 giugno 2001 (Testo Unico dell'Edilizia);
- la Legge Regionale n. 65 del 10 novembre 2014 (Norme per il Governo del Territorio);
- La Legge Regionale n. 10 del 12 febbraio 2010 (Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), di autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- il Piano Strutturale approvato ai sensi dell'art. 233 della L.R.T. n. 65/2014 e s.m.i. con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 17/11/2017;
- Piano Operativo approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 31/05/2022 e pubblicato sul B.U.R.T. n. 33 Parte II del 17/08/2022;
- Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 67 del 02/04/2025 avente ad oggetto "valutazione ambientale strategica e studio di incidenza a supporto del piano di utilizzazione degli arenili redatta dalla dott.ssa agronomo Elisabetta Norci - adozione";
- la Delibera n. 24 del 25/06/2025 con la quale il Consiglio Comunale ha adottato il Piano di Utilizzazione degli Arenili ai sensi dell'art. 111 della L.R.T. 65/2014 corredato di Valutazione Ambientale Strategica comprensiva dello studio di Incidenza ai fini della V.Inc.A., pubblicata sul B.U.R.T. Parte II n. 29 del 16/07/2025

**Visti** in special modo gli articoli 95, 96 e 233 comma 2 della LRT n. 65/2014 sulle disposizioni in materia di Piano Operativo Comunale;

**Vista** la Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio" e s.m.i. ed in particolare l'art. 111;

**Vista** la certificazione del R.U.P. redatta in data 31/03/2026;

Considerato che il garante della comunicazione con nota informativa n° 1 del 03/04/2026 Prot. n° 5140 ha informato la cittadinanza che il Consiglio Comunale approverà presuntivamente in data 10/04/2026 le controdeduzioni alle osservazioni pervenute sul Piano Attuativo di iniziativa pubblica " Piano di Utilizzazione degli Arenili";

Tale nota informativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet Istituzionale dell'Ente compresa la sezione trasparenza

Per gestire correttamente e tempestivamente le eventuali richieste di accesso alla documentazione disponibile è stato istituito un apposito registro: alla data odierna risultano registrate n. 0 richieste.

Il presente rapporto è aggiornato alla data del 03/04/2026.

Il Garante della Comunicazione ne assicurerà l'effettiva e tempestiva conoscenza e il provvedimento sarà reso disponibile a chiunque anche in via telematica;

Anche in questa fase sarà effettuata la più ampia attività di comunicazione e di informazione al fine di garantire a tutti i cittadini l'effettiva partecipazione al procedimento.

Tutto ciò premesso,

Si ritiene che il sistematico processo di comunicazione svolto risulti coerente con gli obiettivi della L.R. n. 65/2014 s.m.i. e che sia stato realizzato in modo da consentire un'ampia partecipazione da parte di tutta la collettività.

Durante detta fase conclusiva del procedimento il garante si impegna ad intervenire per attuare efficaci criteri e modalità di comunicazione.

**Il Garante della comunicazione**

**Rossi Dr. Antonella**



